

**STATUTO**

**TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI - DURATA**

**ART. 1 - DENOMINAZIONE** - È costituito un Consorzio senza finalità di lucro con attività esterna denominato "**CONSORZIO TURISTICO CEFALU' - MADONIE - HIMERA**"

**ART. 2 - SEDE** - Il Consorzio ha sede in Cefalù, presso il Castello di Bordonaro; l'Assemblea può deliberare l'istituzione di sedi secondarie, succursali ed uffici anche all'estero.

**ART. 3 - SCOPI** - Il Consorzio si propone in associazione temporanea di scopo con SO.SVI.MA. S.P.A., agenzia di sviluppo locale capofila mandataria, di promuovere e gestire il "Distretto Turistico di Cefalù e dei Parchi delle Madonie e di Himera", con sede in Cefalù, castello Bordonaro, riconosciuto ai sensi degli articoli 6 e 7 della Legge Regione Sicilia 15 settembre 2005 n.10 e del D.A. n.4 del 16 febbraio 2010, per raggiungere i seguenti scopi:

- Redigere un programma annuale e pluriennale seguendo le linee guida predefinite ed in accordo con gli enti regionali , sullo sviluppo turistico dell'area, coordinando le strategie e le azioni con gli attori territoriali coinvolti;



imprese turistiche, con priorità per gli adeguamenti dovuti a normative di sicurezza, per la classificazione e la standardizzazione dei servizi turistici, con particolare riferimento allo sviluppo di marchi di qualità, di certificazione ecologica e di qualità, nonchè alla tutela dell'immagine del prodotto turistico locale;

- definire e gestire il marchio territoriale e di club di prodotto;
- creare e curare il funzionamento delle filiere produttive legate alla spesa turistica.

Il consorzio:

- promuove, nell'ambito delle linee programmatiche fissate dalla Regione Sicilia, la collaborazione e l'integrazione progettuale con gli altri Distretti Turistici riconosciuti;
- valorizza il ruolo delle comunità locali ai fini di uno sviluppo turistico sostenibile mediante l'elaborazione di programmi strategici e sinergici di sviluppo e dei relativi progetti attuativi;
- promuove e coordina la collaborazione tra i soci e gli organismi pubblici e privati in qualunque modo interessati, sostenendo le imprese operanti nel settore turistico con particolare riguardo alla medie, piccole e micro imprese;



noverà tacitamente di anno in anno.

## **TITOLO II - FONDO CONSORTILE**

**ART. 5 - FONDO CONSORTILE -** Il fondo consortile è

costituito:

- dalle quote di euro 200,00 ciascuna versate dai consorziati al momento della costituzione del Consorzio o al momento dell'ammissione al consorzio;
  - dai successivi contributi versati dai consorziati stessi per le spese e gli oneri afferenti l'attività e il funzionamento del Consorzio, che verranno versati da ciascuno in proporzione alle quote sottoscritte.
- Ogni consorziato può essere titolare di una o più quote: i consorziati di parte privata possono detenere fino ad un massimo di 5 quote. Le quote possono essere cedute ad altri consorziati previa comunicazione al Consiglio di Amministrazione e comunque, per la parte privata sempre entro il limite di 5 quote.
- Per l'intera durata del Consorzio i consorziati non potranno chiedere la divisione del fondo consortile né pretendere la restituzione delle rispettive quote salvo diversa deliberazione assembleare.

**TITOLO III - CONSORZIATI**

**ART. 6 - OBBLIGHI DEI CONSORZIATI** - I consorziati sono tenuti al rispetto di tutte le disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi consortili nonché all'esecuzione di tutti gli adempimenti ed oneri previsti ed assunti dal Consorzio. In particolare ciascun consorziato si obbliga:

- a) a versare i contributi al fondo consortile nella misura deliberata dagli organi consortili ed in conformità a quanto previsto nel presente Statuto;
- b) ad osservare ed eseguire, per quanto lo riguarda, le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, adottate nell'ambito delle rispettive attribuzioni.

**ART. 7 - AMMISSIONE DI CONSORZIATI** - Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio di Amministrazione.

Il numero dei consorziati è illimitato; possono chiedere di entrare a far parte del Consorzio enti pubblici e privati e imprese che hanno sede o comunque svolgono o intendono svolgere la propria attività nel territorio del Distretto Turistico.

Il consorziato ammesso, all'atto dell'ammissione,

dovrà versare l'importo del contributo al fondo consortile e del contributo dovuto per spese generali di cui all'articolo 5.

**ART. 8 - RECESSO DI CONSORZIATI** - I consorziati possono recedere dal Consorzio dandone comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante lettera raccomandata A.R..

La dichiarazione di recesso sarà efficace nei confronti del Consorzio trascorsi trenta giorni dal suo ricevimento.

La quota di partecipazione al fondo consortile di pertinenza del consorziato recedente al momento del recesso dal Consorzio verrà acquisita al fondo consortile.

**ART. 9 - ESCLUSIONE DI CONSORZIATI** - L'esclusione sarà deliberata dal consiglio di amministrazione nei confronti del socio:

- che sia stato dichiarato fallito od assoggettato ad altra procedura concorsuale, o non abbia adempiuto le obbligazioni assunte in suo nome e/o per suo conto dal Consorzio, si sia reso insolvente verso il Consorzio o che abbia compiuto grave inosservanza delle disposizioni di legge e del presente Statuto;

- che, senza giustificato motivo, si sia reso moroso nel pagamento del contributo annuale;

- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi del Consorzio;

- che in qualunque modo arrechi grave danno al Consorzio o ai consorziati;

- che non svolga le attività assegnategli dal consorzio o non si adegui alle linee guida stabilite.

Le deliberazioni relative all'esclusione devono essere comunicate dal Presidente del Consorzio all'interessato mediante lettera raccomandata A.R. entro i quindici giorni successivi alla deliberazione.

L'esclusione diviene efficace dal momento della ricezione da parte del consorziato interessato della lettera raccomandata con la quale viene comunicata la delibera di esclusione.

**ART. 10 - RECESSO E ESCLUSIONE: DIRITTI ED OBBLIGHI -**

Il consorziato receduto o escluso rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Consorzio o derivanti dalle convenzioni o dai contratti stipulati fino al momento in cui il recesso o l'esclusione siano diventati efficaci.

Il consorziato receduto o escluso perdono, dal giorno in cui il recesso o l'esclusione divengono efficaci,

ogni diritto ad ulteriori prestazioni del Consorzio.

#### **TITOLO IV - ORGANI DEL CONSORZIO**

**ART. 11 - ORGANI** - Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea dei consorziati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Comitato Tecnico;
- la Segreteria tecnica.

**ART. 12 - ASSEMBLEA: FUNZIONAMENTO** - L'assemblea dei consorziati è composta da tutti gli aderenti al Consorzio.

Le adunanze sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione, presso la sede del consorzio o anche altrove, purchè entro il territorio del Distretto.

L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno per l'esame del rendiconto ed inoltre ogniqualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consorziati, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

L'assemblea è convocata mediante lettera semplice, fax, e-mail da spedirsi a ciascun consorziato almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno dell'Assemblea.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento, di persona o per delega, di tanti consorziati che rappresentino almeno la maggioranza delle quote dei partecipanti al Consorzio; in seconda convocazione, da aggiornare almeno a distanza di ventiquattro ore, è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da un consorziato designato dagli intervenuti.

Nell'Assemblea ogni consorziato dispone di un voto per ogni quota posseduta.

E' ammesso l'intervento in assemblea e il voto per delega scritta conferita dal consorziato ad altro consorziato o anche a un estraneo; ogni intervenuto potrà essere portatore di massimo cinque deleghe.

L'assemblea ordinaria in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che, in proprio o per procura, rappresentino almeno la metà

del capitale sociale ed in seconda convocazione, qualunque sia la parte del capitale rappresentato, in proprio o per procura, dei soci intervenuti.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o regolarmente rappresentati.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 51% ( cinquantuno per cento) del capitale sociale, in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale, salvo la diversa disposizione di legge.

Ogni modificazione del presente Statuto dovrà essere approvata con la maggioranza di almeno due terzi.

**ART. 13 - ASSEMBLEA: COMPITI -** L'Assemblea dei consorziati provvede:

a) alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione stabilendo altresì la misura degli eventuali compensi;

- b) alla nomina dei componenti del Comitato Tecnico stabilendo altresì la misura degli eventuali compensi;
- c) all'approvazione del rendiconto consuntivo e della relazione dell'attività svolta dal Consorzio, che il Consiglio di Amministrazione deve presentare ogni anno entro i termini di legge;
- d) all'approvazione del bilancio preventivo.

**ART. 14 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -** Il Consiglio

di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile da sette a nove, secondo quanto verrà determinato di volta in volta dall'Assemblea.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente del Consiglio di Amministrazione fra i rappresentanti di parte privata.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, previa convocazione da parte del suo Presidente, almeno due volte all'anno ed inoltre ogniqualvolta il Presidente ritenga di riunirlo o ne facciano richiesta almeno due membri del Consiglio stesso, specificando gli argomenti da trattare.

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i seguenti compiti e poteri:

a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea e vigilare sull'osservanza dello Statuto;

b) disporre perché il Consorzio agisca concretamente per la realizzazione dei suoi scopi, curando tutte le azioni e gli interventi utili o necessari per l'attuazione delle finalità del Consorzio;

c) predisporre i rendiconti annuali, i preventivi di spesa e riferire all'Assemblea sulla gestione economica del Consorzio;

d) determinare la suddivisione delle spese sostenute dal Consorzio;

e) determinare i contributi dei consorziati, provvedere alle esigenze economiche del Consorzio e autorizzare le eventuali operazioni finanziarie necessarie a procurare al Consorzio i mezzi per il pagamento delle spese;

f) erogare le somme occorrenti per gli scopi consortili e riscuotere i contributi dei consorziati;

g) assumere o licenziare dipendenti, determinandone la retribuzione;

h) avvalersi dell'opera di collaboratori, professionisti, consulenti e periti per la migliore realizzazione degli scopi consortili;

i) nominare un Responsabile amministrativoIl Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei membri presenti.

**ART. 15 - PRESIDENTE** - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

a) convoca e presiede l'Assemblea dei consorziati e il Consiglio di Amministrazione ed unitamente al Coordinatore del Comitato Tecnico detto comitato;

b) rappresenta il Consorzio in tutti gli atti civili e giudiziari e nei rapporti con le Amministrazioni pubbliche, enti e privati;

c) stipula i contratti e le convenzioni, firma la corrispondenza e gli atti del Consorzio;

d) dà esecuzione alle deliberazioni adottate dagli organi del Consorzio;

e) firma i bilanci consuntivi e preventivi;

f) firma tutti gli altri atti necessari per l'attuazione degli scopi consortili.

Il Presidente, qualora venga a conoscenza di qualche infrazione alle disposizioni del contratto o del regolamento interno o delle deliberazioni degli organi sociali, invita il consorziato inadempiente a presentare per iscritto le eventuali giustificazioni e convoca immediatamente il consiglio di amministrazione per de-

liberare i consequenziali provvedimenti ed eventualmente determinare la misura delle penalità.

La deliberazione del consiglio di amministrazione sarà comunicata dal Presidente al consorziato interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il consorziato deve effettuare il versamento della penalità entro dieci giorni dalla comunicazione di cui sopra.

Nel regolamento interno saranno stabilite le misure minime e massime delle penalità anche in relazione alla gravità e alla diversità delle inadempienze. In casi particolarmente gravi o di recidiva, i minimi e massimi delle penalità applicabili si intendono duplicati.

**ART. 16 - IL COMITATO TECNICO** - Il Comitato Tecnico è composto da un numero di componenti variabile da cinque a nove, secondo quanto verrà determinato di volta in volta dall'Assemblea.

Il Comitato elegge nel suo seno il Coordinatore del Comitato Tecnico che dovrà essere individuato fra i tecnici proposti dalla parte pubblica. I membri del Comitato durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Comitato Tecnico si riunisce, previa convocazione

da parte del Coordinatore e del Presidente del Consiglio di Amministrazione, almeno quattro volte all'anno ed inoltre ogni qualvolta il Coordinatore ritenga di riunirlo o ne facciano richiesta almeno due membri del Comitato stesso, specificando gli argomenti da trattare.

Il Comitato Tecnico svolge attività istruttoria e di sostegno alla realizzazione delle scelte del Consiglio di Amministrazione in relazione ai seguenti compiti:

- pianificazione e programmazione dei progetti e delle attività in cui è coinvolto il Consorzio;
- valutazione sulla fattibilità tecnica, economico e finanziaria dei progetti e delle attività messe in campo o partecipate dal Consorzio;
- valutazione in merito alla rispondenza con gli strumenti di pianificazione territoriale relativi all'area di intervento;
- gestione dell'uso del Marchio del Distretto ed applicazione del relativo Regolamento d'uso;
- verifica della buona e rapida esecuzione degli interventi, secondo quanto specificato dal relativo cronogramma;
- controllo della garanzia del parametro di complementarietà, evitando la duplicazione e/o sovrapposizione dei finanziamenti sullo stesso investimento o sulla

stessa iniziativa e garantendo la integrazione fra più attività, del consorzio, dei soci, di altri soggetti pubblici e privati che operano in maniera collaterale.

**ART. 17 - LA SEGRETERIA TECNICA -** La Segreteria Tecnica

garantisce le attività di segreteria generale, l'assistenza agli Organi Societari, al Coordinatore del Comitato Tecnico ed al Responsabile Amministrativo per le attività di amministrazione, archiviazione informatizzata e aggiornamento dei dati e delle informazioni, gestione delle informazioni, supporto alla promozione dello sviluppo, assistenza tecnica.

Dette funzioni verranno assolte - senza alcun costo aggiuntivo - con il supporto del personale tecnico in forza presso l'Ufficio Unico del PIST "Città a rete Madonie-Termini".

**ART. 18 - SCIOGLIMENTO -** Il Consorzio si scioglie per

il decorso del termine di durata, per deliberazione assembleare adottata con la maggioranza di almeno due terzi dei consorziati ovvero per qualunque altra causa prevista dalla legge.

In conseguenza del verificarsi di una causa di scioglimento l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone le attribuzioni e i

poteri e stabilendone il compenso.

I liquidatori, al termine delle operazioni di liquidazione, provvederanno alla devoluzione della consistenza residuale del fondo consortile tra i consorziati in proporzione delle rispettive quote di partecipazione al fondo consortile stesso, salvo che l'assemblea dei consorziati non abbia deliberato la devoluzione del patrimonio residuo a enti svolgenti attività analoga a quella del consorzio.

**ART. 19 - RINVIO** - Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge in materia di consorzi con attività esterna.

Registrato a Cefalù il 3 gennaio 2012 al n. 18.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art.20 commi 2 e 3 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche che si trasmette ad uso registro imprese.

Bollo assolto per via telematica ai sensi del decreto **22.02.2007** mediante M.U.I.

Castelbuono 4 gennaio 2012.

F.to Minutella Francesco notaio, sigillo.